



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580

www.comune.telti.ss.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 26/03/2007)

F.TO MATTEO SANNA SINDACO
F.TO MARIA GRAZIA MELONI SEGRETARIO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Telti, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. I del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART.2 CLASSE DEL COMUNE

1. In relazione alla popolazione residente al Comune di Telti si applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe "V".

ART.3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bowindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette all'imposizione.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.
6. La Tassa è parimenti dovuta per le occupazioni di suolo con "Passi Carrabili": sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
8. Sono, altresì, tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
9. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
10. Non sono soggette al tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART.4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PIAZZE ED AL TRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è così suddiviso:

VIE O PIAZZE

CATEGORIA I	CATEGORIA II
TUTTE LE PIAZZE	TUTTE LE VIE

ART.5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario pubblico, nonché la durata della concessione medesima. L'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere che altri, in qualche modo, ne dispongano.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

ART.6
COEFFICIENTI DA APPLICARE ALLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI
PERMANENTI

	CATEGORIA I MQ	CATEGORIA II MQ
OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE	1	0,77
OCCUPAZIONE DI SUOLO COMUNALE CON PASSI CARRABILI, NON DESTINATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	0,50	0,385
OCCUPAZIONI DI SUOLO COMUNALE CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	0,30	0,23
OCCUPAZIONI DI SUOLO COMUNALE CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON DESTINATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, FINO AD UNA SUPERFICIE DI MQ. 9 LA SUPERFICIE EVENTUALMENTE ECCEDENTE E' CALCOLATA IN RAGIONE DEL 10%	0,50	0,385
OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE, NON DESTINATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, MA NON UTILIZZABILI O DI FATTO NON UTILIZZATI	0,10	0,75

1. L'applicazione della tariffa ridotta è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.
2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, per un massimo di dieci metri quadrati e non consentendo l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso, vieta la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi. In tali casi la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento.

ART. 7
AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. L'interessato deve comunicare all'ufficio tributi del Comune, l'avvenuto pagamento per l'affrancamento con indicazione del passo carrabile.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla eventuale richiesta della somma non versata, nel caso, sospendendo l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento di quanto dovuto.
5. Trascorso un mese senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

ART.8

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo di cui all'art.47 comma 2 bis D. Lgs 507/93 e successive modificazioni e integrazioni si applicano i seguenti coefficienti di riduzione rispetto alla tariffa base a metro quadrato per l'occupazione permanente.
2. Si precisa che per i casi previsti nel citato articolo la tassa è riferita a quei manufatti, di proprietà del privato, posti in essere per effettuare allacci o innesti delle reti dei servizi pubblici alle unità immobiliari.
3. Alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo si applicano i seguenti coefficienti:

VALORE PARAMETRO PER MQ.

CATEGORIA I	CATEGORIA II
1,48	1,13

4. Il coefficiente di riduzione per le occupazioni sovrastanti il suolo con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico:

VALORE PARAMETRO PER MQ.

CATEGORIA I	CATEGORIA II
0,30	0,23

5. Per l'occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali, la tassa è dovuta in base a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.

ART.9

LIMITI DI VERSAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSO

1. Non si fa luogo al versamento se tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta è inferiore a € 2,00; se l'importo è superiore o uguale a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento a seguito di accertamento del comune relativo al tributo o alla sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
3. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART. 10

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella prima parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507 si individuano le seguenti categorie:
 - a) CENTRO ABITATO
 - b) ZONA LIMITROFA
2. Ponendo a base l'importo determinato per la categoria b) i coefficienti da applicare per la determinazione della tassa dovuta a metro quadrato sono i seguenti:

VALORE PARAMETRO

CATEGORIA A	CATEGORIA B
1,20	1,00

3. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella di cui al comma 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.
4. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
6. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione con le modalità indicate dallo stesso articolo.

ART. 11

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con riferimento alle seguenti categorie:
 - a) CENTRO ABITATO
 - b) ZONA LIMITROFA
2. Ponendo a base l'importo determinato per la categoria a) i coefficienti da applicare per la determinazione della tassa dovuta a metro quadrato sono i seguenti:

VALORE PARAMETRO

CATEGORIA A	CATEGORIA B
1,20	1,00

ART. 12

OCCUPAZIONI CON TAXI

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.
2. Qualora l'area sia concessa a Cooperative costituite ed organizzata per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.
3. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita tra i vari soggetti in proporzione al tempo di occupazione di ciascuno.

ART. 13

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, i seguenti criteri definendo appresso i coefficienti da applicare alle tariffe orarie giornaliere:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE PARAMETRO PER IMPORTO GIORNALIERO LIRE/MQ.

CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA I	CATEGORIA II
IMPORTO ORARIO RELATIVO ALLA CATEGORIA PER 24	IMPORTO ORARIO RELATIVO ALLA CATEGORIA PER 24	1,00	0,773

2. Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.
3. Alle occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale si applicano le tariffe giornaliere con la riduzione del 30%.
4. Per l'occupazione temporanea di spazi e soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici, ponendo come base il valore determinato per la categoria II relativo alla tariffa forfetaria Km 1 per i primi 30 giorni, si applicano i seguenti coefficienti:

		CATEGORIA I	CATEGORIA II
PER I PRIMI 30 GIORNI	TARIFFA FORFETTARIA KM1	1,30	1,00
	OLTRE IL KM	1,95	1,50
DURATA SUPERIORE AI 30 GIORNI MA NON SUPERIORE A 90 GG	PER OCCUPAZIONE FINO A 1 KM	1,69	1,30
	SUPERIORE A 1 KM	2,536	1,95
DURATA SUPERIORE AI 90 GIORNI FINO A 180 GG	PER OCCUPAZIONE FINO A 1 KM	1,95	1,50
	SUPERIORE A 1 KM	2,925	2,25
SE LA DURATA E' SUPERIORE AI 180 GG	PER OCCUPAZIONE FINO A 1 KM	2,60	2,00
	SUPERIORE A 1 KM	3,90	3,00

5. Per l'occupazione temporanea con tende e attrezzature similari, posto come base la tariffa per la categoria II la tassa dovuta al metro quadrato si ottiene applicando i seguenti coefficienti:

VALORE PARAMETRO RIFERITO AL MQ.

CATEGORIA I	CATEGORIA II
1,30	1,00

6. Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente ed eccedente le aree predette.

ART. 14

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazione temporanee di cui al precedente art. 13 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato

ART. 15

RIDUZIONE SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui all'art.13 sono ridotte:
- a) del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - b) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

- c) del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo.

ART. 16

RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

ART.17

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

ART.18

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art.13 diminuita per tutte le categorie del 30 per cento. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
2. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART.19

ACCERTAMENTO INTERESSI E RIMBORSI

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita da apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
4. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.
5. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso, ritardato o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.

7. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

ART.20

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - a) del 50 per cento sino a 100 mq
 - b) del 25 per cento oltre i 100 mq
 - c) del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ART. 21

OCCUPAZIONE ABUSIVE

1. Quanto l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, fatti salvi gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART.22

OCCUPAZIONE DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale ed eventualmente conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART.23

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento Comunale.

ART.24

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE.

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Sindaco su richiesta dell'interessato da presentare in carta semplice e contenente le seguenti indicazioni:

- a) Se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del legale rappresentante con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) L'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare l'occupazione;
- d) L'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- e) Il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare l'occupazione.
- f) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- g) La sottoscrizione dell'impegno o fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.
- h) Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitati avviene contestualmente.
- i) Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
- j) Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere concesse all'occupazione con facoltà da parte del Comune di revocarle con provvedimento del Sindaco motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
- k) Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART.25

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART.26

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE.

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposito diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART.27

L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione da parte del Sindaco, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento di diniego.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART.28

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori urgenti, le relative occupazioni temporanee possono essere effettuate dall'interessato anche prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. Il Comune provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART.29

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca dell'autorizzazione avviene per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti, per il mancato pagamento della tassa nel termine previsto o per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue al provvedimento motivato dal Sindaco e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

ART.30

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotto al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art.46 del decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti potranno anche essere effettuati presso le Tesorerie Comunali ai sensi dell'art.3 bis del D.L. 515/94 convertito il Legge 596/94.

ART.31

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art.13 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. I versamenti potranno anche essere effettuati presso le Tesorerie Comunali ai sensi dell'art.3 bis del D.L. 515/94 convertito il Legge 596/94.
3. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile.

ART.32

RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART.33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art.54 del Decreto 507.

ART.34

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART.35

RINVIO

1. Per quanto non specificato ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

ART.36

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.